

Accordi regionali per CIG in deroga.

Toscana.

Accordo quadro per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18/2020, 18 marzo 2020.

campo di applicazione

Possono richiedere la CIG in deroga tutti i **datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.

La CIGD è concessa **a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in Toscana**, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del **fenomeno epidemiologico COVID19** e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

destinatari

Il trattamento di CIGD può essere concesso ai **lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale**, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti, **che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020**.

condizioni

La domanda può essere presentata dai **datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario**.

durata

Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa **con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020, per un periodo non superiore a 63 giorni**.

informative e accordi sindacali

I datori di lavoro presentano domanda di concessione di CIG in deroga alla Regione Toscana in via telematica attraverso il Sistema Informativo reso disponibile dalla Regione stessa, entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. I datori di lavoro che occupano più di cinque

dipendenti dovranno allegare alla domanda **l'accordo sottoscritto, anche in via telematica, all'esito della consultazione sindacale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative**, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, nel quale sia dia atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte. Il datore di lavoro dovrà dare atto che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare della CIGO o dell'assegno ordinario. Il datore di lavoro può inviare la richiesta di consultazione alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIGD allegando l'evidenza della richiesta inviata alle OO.SS.